SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente ACQUARONE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» **(1656)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 6 e *passim*
CASOLI *(PSI)* 11, 12, 13
CASSESE, *ministro per la funzione pubblica* 4, 9, 15
MAZZOLA *(DC)* 10, 13
PELLEGRINO *(PDS)* 11, 15
SAPORITO *(DC), relatore alla Commissione* ..... 4, 11, 13 e *passim*
TOSSI BRUTTI *(PDS)* ..... 4, 6, 7 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti» (1656)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1656.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana del 25 novembre scorso.

Comunico alla Commissione che sta per essere acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Quanto agli emendamenti presentati, essi sono stati inviati alla 5ª Commissione per il prescritto parere. Pertanto, ricordo che, a norma di Regolamento, non potremo procedere alla loro votazione.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Prima di passare all'esame e alla votazione degli articoli, rammento che l'Assemblea del Senato ha approvato ieri, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 453 riguardante la medesima materia. Conseguentemente, si rende necessario espungere dal disegno di legge in discussione gli articoli contenuti nel decreto-legge e già approvati.

Pertanto, metto ai voti l'espunzione dell'articolo 1.

È approvata.

Metto ai voti l'espunzione dell'articolo 2.

È approvata.

Metto ai voti l'espunzione dell'articolo 5.

È approvata.

Metto ai voti l'espunzione dell'articolo 6.

Metto ai voti l'espunzione dell'articolo 10.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

(Azione di responsabilità)

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa.

2. Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta. Per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.

4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti diversi da quelli di appartenenza.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.3 IL RELATORE

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

3.6 RIVIERA, MAZZOLA, DI NUBILA, GUZZETTI, POSTAL, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui al primo comma dell'articolo 2947 del codice civile».

3.7 MAZZOLA, POSTAL, DI NUBILA, GUZZETTI, COVIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa il diritto al risarcimento del danno si prescrive nel termine di cui all'articolo 2947 del codice civile».

3.2 COVIELLO, DI NUBILA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Il ritardo si verifica qualora la denuncia sia stata presentata oltre il termine di un anno dalla data in cui si è verificato il danno o da quella in cui tale notizia sia venuta a conoscenza del soggetto tenuto alla denuncia».

3.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 4 premettere le parole: «A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.4 IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, di seguito: «nonchè sulla responsabilità di amministratori di enti pubblici economici e di soggetti che abbiano ricevuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti diretti alla realizzazione di opere pubbliche o allo svolgimento di attività di pubblico interesse».

3.5 IL RELATORE

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Bisogna vedere se i disegni di legge n. 268 e n. 676 debbono essere discussi disgiuntamente, oppure procedere ad una loro connessione.

TOSSI BRUTTI. I disegni di legge n. 268 e n. 676 hanno solo un punto di connessione, cioè il giudizio di conto, perchè in essi non si parla nè dei controlli, nè della prescrizione. Essi hanno qualcosa connessa al decreto-legge in materia di decentramento delle questioni della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali è in parte favorevole e in parte contrario. Comunque, le contrarietà iniziano a partire dall'articolo 7 e soltanto per un breve passaggio di tale norma. In genere, si sostiene la tesi che la Corte dei conti non può esercitare il controllo sugli atti delle regioni.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. La mia proposta è la seguente. Gli emendamenti presentati all'articolo 3 concernono il tema della responsabilità. L'articolo 2947 del codice civile afferma che il termine di prescrizione è di cinque anni «dal giorno in cui il fatto si è verificato».

Anche qui si dice la stessa cosa. Il problema che dobbiamo risolvere, in relazione agli emendamenti 3.7 e 3.2, è esattamente il medesimo: cosa accade nei giudizi di responsabilità instauratisi quando era vigente un termine più lungo? La formula qui adoperata è dedotta da un principio sancito dalla Corte dei conti e dalla Corte costituzionale, e disciplinato dall'articolo 252 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Non credo vi sia una contraddizione tra le proposte avanzate e il testo legislativo oggi al nostro esame. Credo che quest'ultimo risolva una questione aggiuntiva, rispetto a quella affrontata dagli stessi proponenti dell'altro emendamento. L'intento è di impedire che vigano responsabilità regolate da discipline speciali. La norma proposta, in quanto generale, dovrebbe assorbire tutte le altre.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, circa l'azione di responsabilità ci troviamo di fronte ad una situazione composta da vari elementi

normativi che si sono sovrapposti. Inoltre, vi è l'esigenza di varare una norma generale.

Innanzi tutto, è intervenuto l'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il quale, riducendo a cinque anni il termine di prescrizione per l'azione di risarcimento del danno, ha fatto sorgere una serie di problemi.

È evidente che, poichè l'articolo 58 si riallaccia ad una questione concernente gli amministratori di un comune – e quindi ad un rapporto giuridico oggettivo e non ad una situazione oggettiva –, dal momento che vi sono cinque anni di prescrizione per una categoria, mentre per le rimanenti che possono essere chiamate a rispondere per gli stessi danni vige il termine di prescrizione decennale, ciò fa sorgere un problema di carattere costituzionale.

Vi è quindi l'esigenza di varare una norma generale in quel solco tracciato dall'articolo 58 della legge n.142, che però fa sorgere un problema concernente l'applicabilità del termine di cinque anni alle situazioni sorte prima dell'entrata in vigore di quella legge.

Su questo, come ricordava poc'anzi il ministro Cassese, vi sono state diverse pronunzie, oltre ad un'ordinanza della Corte costituzionale, la quale ha affermato che ci si regola nei termini generali. È chiaro che il termine a partire dalla data di entrata in vigore della legge è quinquennale e per le situazioni precedenti continuerà a decorrere il termine dei cinque anni dall'entrata in vigore, fatti salvi i termini minori.

Tale questione è sorta perchè l'articolo 58 della legge n. 142 del 1990 non disponeva di alcuna norma transitoria. Quindi, è stata questa l'interpretazione fornita dalla Corte. Essa è corretta ed è in linea con la disposizione dell'articolo 2947 del codice civile, cui faceva prima riferimento il ministro Cassese. In merito a ciò vi sono state svariate pronunzie della Corte dei conti, prima e dopo l'ordinanza della Corte costituzionale.

Quindi, mi pare che, sotto tale profilo, non sorge alcun problema. Esso è nato dall'intervento del decreto-legge n. 324 del 1993, convertito dalla legge n. 423 del 1993.

In tale decreto-legge si è affrontato un tema rispetto al quale – come ho detto prima – vi erano state, a seguito dell'attuazione dell'articolo 58 della legge n. 142, numerose pronunzie della Corte dei conti. Infatti, gli amministratori comunali che erano stati però anche amministratori di USL o di enti ospedalieri, si domandavano se fosse loro applicabile o meno il termine quinquennale di prescrizione introdotto dal suddetto articolo. Sul punto, cioè sulla estendibilità di quella norma anche agli amministratori delle USL e degli enti ospedalieri, che fossero anche consiglieri comunali, vi sono state varie prese di posizioni. Ora, il decreto-legge n. 324, partito in un primo tempo con l'obiettivo di omogeneizzare la posizione degli amministratori delle USL e degli enti ospedalieri a quella degli amministratori comunali, ha finito con l'introdurre qualche cosa di più. Infatti, da un lato ha esteso l'applicazione della norma anche ai responsabili delle regioni (terminologia questa peraltro sibillina), il che ha fatto precipitare nuovamente la situazione per quanto riguarda le eccezioni di costituzionalità cui facevo riferimento prima, dal momento che si continua a regolare per soggetti

una materia, quale quella relativa al termine di prescrizione, che non può che essere normata se non facendo riferimento a situazioni giuridiche oggettive. Dall'altro, con una infelicissima affermazione, ha determinato un'enorme confusione interpretativa perchè ha stabilito che il termine quinquennale è applicabile «anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso davanti alla giurisdizione contabile e amministrativa». Tale affermazione ha fatto nascere – come dicevo – una serie di problemi interpretativi perchè ci si è chiesti come mai il legislatore abbia voluto introdurre questa specificazione, se con essa è da ritenersi superata anche l'eventuale operatività di fatti interruttivi perchè, se così fosse, allora avremmo introdotto una sanatoria generale.

Ecco la questione da dove nasce: questa, di fatto, è una sanatoria generalizzata e, pur tuttavia, limitata a talune categorie di soggetti. Ora, è evidente che la situazione non sta in piedi perchè oltre ad aprire profili di costituzionalità enormi, in essa è ravvisabile – a mio avviso – anche la violazione di alcune norme fondamentali del diritto. Non solo, ma la disposizione del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, dal momento che era stata originariamente pensata per gli amministratori comunali che fossero anche amministratori di USL o di enti ospedalieri, aveva una sua logica, nel senso che faceva retroagire i suoi effetti all'approvazione della legge n. 142 del 1990, proprio perchè faceva riferimento agli stessi soggetti previsti dall'articolo 58 della predetta legge. Applicata la medesima disposizione anche ad altri soggetti, cioè ai responsabili delle regioni, crea una situazione di retroattività di un istituto sostanziale come la prescrizione che, sotto il profilo del diritto, non si sa più come spiegare.

Tutto questo per dire che è indispensabile regolare l'intera materia con una norma di carattere generale, che riduca per tutti i responsabili di amministrazioni a qualsivoglia livello la prescrizione da 10 a 5 anni e che contemporaneamente faccia salvi quei profili transitori di passaggio dal vecchio al nuovo regime sulla base dei princìpi generali dell'ordinamento.

A mio avviso, pertanto, quella prevista dall'articolo 3 del disegno di legge in esame è una disciplina sulla quale si può convenire poichè stabilisce sostanzialmente che, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di prescrizione è di 5 anni per tutti, mentre per i fatti ad essa antecedenti continua ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a 5 anni dalla data medesima.

PRESIDENTE. E resta salvo il principio dell'interruzione.

TOSSI BRUTTI. Tale principio, signor Presidente, deve restar salvo a tutti i costi; non riesco proprio a capire come si sia potuto dire che si applichi ai procedimenti in corso.

PRESIDENTE. In campo penale è così. I princìpi generali dell'ordinamento, senatrice Tossi Brutti, non sono dell'ordinamento civile o dell'ordinamento penale, bensì dell'ordinamento *tout court*. Noi abbiamo due tipi di prescrizione, quella civilistica che è interrompibile e quella penale che, viceversa, non lo è.

TOSSI BRUTTI. Ma il maestro del diritto che sta parlando mi insegna che in campo penale vige il principio generale della disposizione più favorevole al reo, principio che non esiste invece nell'ordinamento civile. Quindi, la regolamentazione prevista dall'articolo 3, che introduce sostanzialmente il dimezzamento del termine di prescrizione per questo tipo di responsabilità civile, cioè quella derivante dall'azione di responsabilità amministrativa, è quella che correttamente va data a questa materia. Pertanto, non vedo come si possa eccepire su questo punto nè fare pastrocchi come quelli che sono stati fatti in precedenza. Fra l'altro vorrei ricordare che vi è stata, in merito all'approvazione del decreto-legge n. 324, una presa di posizione di tutta la magistratura e dell'Avvocatura dello Stato non tanto per la questione della retroattività, che pure è ingiustificata rispetto ai responsabili regionali, quanto sotto il profilo dell'applicazione della norma ai fatti oggetto di procedimenti in corso poichè in tal modo viene meno l'operatività del fatto interruttivo.

In questo senso si tratta di una questione che – bisogna dirlo chiaramente – risolve il trattamento di tutti i responsabili della sanità con una gravissima distorsione sotto il profilo della parità e dell'uguaglianza.

A tal riguardo, ho presentato insieme ad altre colleghe l'emendamento 3.1 – che illustrerò in seguito – per evitare difetti interpretativi.

PRESIDENTE. In merito al problema sollevato dal ministro Cassese, vorrei pacatamente ricondurre la questione nei suoi termini.

Quando è intervenuto l'articolo 58 della legge n. 142, è sorto subito un problema interpretativo, cioè se la norma doveva o meno applicarsi ai fatti che avevano cagionato un danno in data anteriore all'entrata in vigore della stessa.

A questa interpretazione ha contribuito una serie, anche esagerata, di citazioni dei procuratori generali della Corte dei conti nel periodo di *vacatio legis*, il tutto peraltro notificato dopo l'entrata in vigore. Da parte del mondo forense, si disse allora che se la Corte dei conti aveva avvertito la necessità di fare tutte queste citazioni nel momento in cui la legge non era ancora entrata in vigore, era perchè riteneva che la norma doveva applicarsi anche ai fatti pregressi.

La questione è stata portata dinanzi alla Corte dei conti, e la II sezione ha ribadito che la norma quinquennale si applicava anche ai fatti pregressi.

Nel nostro ordinamento abbiamo degli amministratori assolti per prescrizione, in quanto la II sezione della Corte dei conti ha così deciso.

Non voglio un colpo di spugna, ma neanche passare sotto silenzio talune attività poco serie dei magistrati della Corte dei conti, i quali non possono tenersi per dieci anni gli incartamenti nei cassetti e svegliarsi dopo nove anni e 364 giorni. La Procura generale presso la Corte dei conti si è resa conto che, avendo a lungo «dormito», non potendo, per evidenti ragioni, deliberare in senso difforme da quanto aveva fatto pochi giorni prima, ha accettato la questione subordinata, sollevata dal procuratore generale in udienza. Quest'ultimo aveva sollevato una

questione di legittimità costituzionale, affermando che vi era una disparità di trattamento comunque irrazionale.

La questione è stata portata dinanzi alla Corte costituzionale, la quale ha giudicato non rilevante ai fini del giudizio la sollevata questione di costituzionalità in quanto ha affermato che la norma dei cinque anni – senza ulteriore precisazione – doveva essere interpretata secondo le regole ermeneutiche dell'ordinamento vigente. Esse sono quelle contenute nell'articolo 252 delle norme di attuazione del codice civile, il quale recita: «Quando per l'esercizio di un diritto ovvero per la prescrizione ... il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni... in corso».

Peraltro, le norme di attuazione al codice civile non hanno rango costituzionale. Onorevoli colleghi, vi sottopongo tale questione in termini seri e pacati, dopodichè ognuno la pensi come vuole.

Successivamente, è intervenuta la conversione in legge del decreto-legge sulle USL, in un testo a mio avviso pessimo, che ha fornito un'interpretazione e una disposizione innovative, nel senso di affermare che la nuova legge si applica anche ai fatti pregressi e per i giudizi in corso in materia di giudizio di responsabilità.

Il ministro Cassese ricorderà meglio di me Nawiaski *Le droit disciplinaire* – il quale sostiene che in questa materia, a cavallo tra il giudizio civile e il giudizio penale, la responsabilità amministrativa è dubbia. Lo stesso sosteneva che questo diritto doveva considerarsi autonomamente, tanto è vero che non si tratta di una responsabilità civile, ma amministrativa, che tradizionalmente consideriamo più vicina a quella civile che a quella penale – su questo non ci piove –, ma che però nulla vieta agli effetti di una innovazione da un punto di vista costituzionale. Infatti, non esiste una disposizione normativa che impedisca al legislatore ordinario di disciplinare la materia, come è stato fatto nella legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423, la quale afferma che in tutti i casi si applica il termine breve anche ai giudizi in corso. Di conseguenza, si tratta di una norma tipicamente processual-penalistica, perchè più favorevole al reo, e non ha alcun effetto interruttivo sulla prescrizione.

È una scelta che ha compiuto il Parlamento, ed essa può essere condivisa o meno; personalmente non la condivido, ma ho cercato di riassumere i termini della questione. Debbo dire che quando tale disposizione è stata varata, in qualità di avvocato mi sono posto il problema, perchè se essa, contenuta nella legge di conversione 27 ottobre 1993, n. 423, fosse rimasta nell'ordinamento giuridico così come è, avrebbe creato una disparità di trattamento, in quanto si sarebbe creata una diversa situazione giuridica dei dipendenti delle regioni e delle USL rispetto a quella dei dipendenti dei comuni e delle province. Come avvocato, avevo pronto un ricorso nel quale chiedevo la remissione degli atti alla Corte costituzionale per violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Senonchè è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'8 novembre scorso il decreto-legge n. 438 che ha implicitamente abrogato la disposizione contenu-

ta nella legge n. 423, in quanto all'articolo 9 si dava l'interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sua ordinanza.

Così ricostruita la vicenda, il pensiero del componente di questa Commissione, senatore Acquarone, è che non sussistano problemi di costituzionalità, nel senso che non esiste alcuna norma di rango costituzionale che vieti al legislatore ordinario di prevedere una disciplina quale quella approvata con la legge 27 ottobre 1993, n. 423, di conversione del decreto-legge n. 324. Ripeto, non esiste alcuna disposizione di rango costituzionale che vieti una simile regolamentazione della materia, si tratta eventualmente di un problema di opportunità legislativa.

TOSSI BRUTTI. Forse, signor Presidente, non ci siamo capiti; io la costituzionalità l'ho eccepita non in ordine a specifiche norme, bensì in ordine alla loro esclusiva applicazione a determinati soggetti.

PRESIDENTE. Non sussiste, secondo me, alcuna preclusione di ordine costituzionale neanche nei confronti dell'emendamento 3.7 di cui è primo firmatario il senatore Mazzola, dal momento che esso opera una parificazione di ordine generale, anche se indubbiamente favorisce coloro che sono oggetto di azione di responsabilità per fatti pregressi. Pertanto il discorso – a mio giudizio – è essenzialmente politico ed attiene alla opportunità o meno di prevedere una sanatoria. Spetta quindi alla valutazione e alla sensibilità politica dei singoli membri del Parlamento decidere se è utile o meno procedere in questo senso.

Personalmente, debbo dire che tutte le norme di sanatoria e di amnistia mi vedono, in linea di principio, contrario e quindi neanche questa, per come è scritta, cattura il mio favore; però debbo anche aggiungere, con molta schiettezza, che, così come non mi piace salvare per prescrizione la responsabilità di amministratori infedeli, non mi va ugualmente bene salvare per prescrizione l'inattività, l'inerzia, la mancanza di voglia di lavorare di molti giudici e questo voglio che resti a verbale. Se certi giudici della Corte dei conti facessero meno dichiarazioni alla stampa e qualche sentenza in più, farebbero cosa estremamente gradita perchè che le decisioni della Corte dei conti arrivino regolarmente alla fine del decimo anno, cioè alla scadenza della prescrizione, è risaputo da tutti gli avvocati che si occupano di contabilità pubblica.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Signor Presidente, mi domando se gli emendamenti che sono stati presentati e che ruotano tutti intorno allo stesso problema non siano incompleti, nella misura in cui non prevedono che per i fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge continui ad applicarsi il termine decennale di prescrizione che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a 5 anni dalla data medesima. Infatti, questa norma, scritta dal legislatore nel 1942, è una norma di grande saggezza, in quanto tende a ridurre, con gradualità, il termine più lungo previsto dalle norme precedenti. Pertanto, mi chiedo se non sia necessario completare gli emendamenti in esame con una previsione concernente i fatti pregressi.

Noi abbiamo fatto un'analisi accurata del problema. È, infatti, la seconda volta che questa Commissione si occupa della questione. Però resta il problema che vi sono fatti commessi in epoca precedente, in ordine ai quali il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni. A questo punto, una norma che stabilisca la durata quinquennale del termine di prescrizione, se non va ad incidere su fatti precedenti, accorciando i termini a mano a mano che i tempi si avvicinano ad oggi, rischia di essere incompleta.

Pertanto, vorrei invitare i presentatori degli emendamenti 3.7 e 3.2, che propongono di sostituire all'attuale formulazione del comma 2 il richiamo all'articolo 2947 del codice civile, a riflettere. A mio avviso, infatti, richiamare il termine di cui all'articolo 2947 del codice civile senza l'integrazione dell'articolo 252 delle norme di attuazione del codice civile, potrebbe far insorgere problemi in sede di applicazione della norma, perchè non so se poi – come è stato qui detto – si potrebbe applicare, per analogia, l'articolo 252 su richiamato.

Quindi, rivolgo ai presentatori dell'emendamento una domanda: se è loro intenzione varare una disciplina sostanziale e, in caso di risposta affermativa, se hanno riflettuto sulle conseguenze pratiche che ne potranno derivare.

TOSSI BRUTTI. Vorrei riferirmi a quanto detto dal ministro Cassese in merito all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Mazzola e da altri senatori. Non mi scandalizza affatto, anzi concordo con esso, anche se in fine aggiungerei la seguente dizione: «ovvero dalla data della sua scoperta», dal momento che qualcuno ne trae vantaggi indebiti.

Tale disciplina deve valere per tutti e non semplicemente per determinate categorie di soggetti; deve trattarsi di una norma chiara, perchè l'interpretazione la può dare sia il legislatore sia il giudice. Fra l'altro, vi sono già consolidate interpretazioni in materia perchè si tratta di una norma analoga a quella contenuta nell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ripristiniamo una condizione di parità per chi amministra la cosa pubblica, ma per tutti l'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni.

MAZZOLA. Accetto il suggerimento che mi è stato rivolto dalla senatrice Tossi Brutti. Debbo aggiungere che nel predisporre l'emendamento non ero intervenuto per escludere l'ipotesi dell'accorpamento ideologico.

TOSSI BRUTTI. Anche perchè l'articolo 2947 del codice civile stabilisce il termine di prescrizione in cinque anni.

Signor Presidente, insieme alle colleghe D'Alessandro Prisco e Barbieri ho presentato l'emendamento 3.1.

Il comma 3 dell'articolo 3 recita: «Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia». Si tratta di un principio che non può essere mantenuto, perchè, quando vi è un ritardo, tale norma si presta a qualunque tipo di abuso. Predisponiamo un termine ragionevole, ad esempio un anno, così come propongo con l'emendamento 3.1, per

chiarire quando si è effettivamente in presenza di un ritardo. Ciò mi sembra più garantista.

PRESIDENTE. Se io comune redigo una relazione contabile, e nessuno si accorge di alcun danno erariale, ...

TOSSI BRUTTI. Con questa norma si intende garantire gli stessi amministratori.

PRESIDENTE... se si è in presenza di una prescrizione decennale, dopo tre anni i revisori dei comuni, controllando il bilancio consuntivo, possono accorgersi dell'errore.

TOSSI BRUTTI. In questo caso, debbono presentare denuncia entro un anno.

PRESIDENTE. In questo caso li salva il principio della prescrizione decennale.

Ho l'impressione che reintroduciamo un principio sul quale non vorrei derogare. Deve trattarsi di cinque anni dal fatto e non da quando viene scoperto in sede di revisione.

TOSSI BRUTTI. Si tratta pur sempre dal momento della scoperta!

CASOLI. È dalla scoperta e dalla commissione del fatto.

TOSSI BRUTTI. Volevo introdurre una norma garantista al posto della vigente disposizione.

Comunque sono disponibile a ritirare l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Il comma 2 dell'articolo 3 recita: «Il diritto al risarcimento del danno per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta». Non vorrei che con la nuova disposizione che si vuole introdurre sorgessero delle difficoltà interpretative.

A me sembra insufficiente affermare che si vuol far salva la dizione «a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto».

TOSSI BRUTTI. Si tratta di un'aggiunta e spiega quando si deve parlare di ritardo. Non vorrei che fosse ritenuto responsabile chi ha scoperto un determinato fatto trenta giorni prima!

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un incentivo per i revisori!

PELLEGRINO. Signor Presidente, a mio avviso bisognerebbe sciogliere un nodo di fondo sulla natura di tale responsabilità: o è un diritto patrimoniale dell'erario ad ottenere il risarcimento – e allora da ciò deriva una serie di conseguenze sulla prescrizione, sulla giustifica-

zione dell'eventuale ritardo e sulla sospensione della prescrizione stessa –, oppure si tratta di un meccanismo sanzionatorio puro e semplice, per cui le conseguenze sono diverse. Per questo mi convince l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altre senatrici.

Se aderiamo ad una ricostruzione dell'istituto come un risarcimento a contenuto patrimoniale, bisognerebbe inserire all'interno della disciplina riguardante la prescrizione una serie di limiti alla sospensione. Se il procuratore è impossibilitato ad esercitare l'azione per un certo periodo temporale, questo periodo non può valere ai fini della prescrizione. Se invece ricostruiamo l'istituto come una forma di sanzione di un illecito, e quindi diviene più sfumato il contenuto patrimoniale della pretesa, la disciplina potrebbe avvicinarsi più a quella della prescrizione penale.

A mio avviso, è difficile dire chi ha ragione e chi torto, ma bisogna essere coerenti con una scelta di fondo.

CASOLI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima considerazione; a me pare che la prescrizione con riferimento all'autore del fatto dannoso non possa iniziare la decorrenza se non da un momento certo, qual è quello della commissione del fatto medesimo. Se poi costui si rende colpevole di episodi di occultamento, è chiaro che la prescrizione decorre dal momento in cui viene scoperto l'occultamento. Se quest'ultimo deriva invece da atti omissivi o di altra natura riferibili ad altra persona che aveva l'obbligo di vigilanza, evidentemente l'azione di responsabilità contro l'autore dell'omissione dell'atto di vigilanza decorre dal momento in cui l'omissione viene scoperta.

Orbene, il testo dell'articolo 3 mi pare che preveda correttamente tale ipotesi, facendo, al comma 3, risalire l'azione di responsabilità e la conseguente prescrizione contro gli autori dell'omissione al momento in cui questa è stata commessa. Pertanto, non credo vi sia bisogno di ulteriori emendamenti dal momento che l'impalcatura della legge mi sembra faccia corretta applicazione dei princìpi generali in materia di prescrizione e di responsabilità conseguente.

TOSSI BRUTTI. Senatore Casoli, io mi ero preoccupata con il mio emendamento 3.1, che sono peraltro disponibile a ritirare, di definire cosa si debba intendere per «ritardo della denuncia». Infatti, chi è preposto al controllo (sindaco, dirigente dell'ufficio, revisore) quando scopre il fatto che ha dato origine al danno ha l'obbligo di denunciarlo, per cui, cosa si intende con la formulazione del comma 3: «Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del fatto erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia.»?

A mio avviso, dunque, occorrerebbe quantificare il ritardo e fissare al riguardo un termine preciso ed è questa la ragione per cui ho presentato l'emendamento 3.1.

CASOLI. Senatrice Tossi Brutti, secondo me il testo del comma 3 è sufficientemente chiaro anche in questo caso; infatti, l'ultimo periodo stabilisce che: «In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata». In base a questa norma,

l'azione di responsabilità nei confronti del responsabile dell'omissione o del ritardo è proponibile a decorrere da quando è maturata la prescrizione che rende irrecuperabile il credito precedente. In sostanza, la prescrizione decorre da quando è scaduto il primo quinquennio, quindi, che si sia maturata entro uno o due mesi ha una rilevanza relativa perchè fino a quando non è maturato il termine che rende inesigibile la prima prescrizione, l'azione nei confronti del responsabile dell'omissione è sempre proponibile perchè il termine *a quo* decorre dalla data della maturazione della prescrizione del fatto.

TOSSI BRUTTI. E nei confronti di chi ha ritardato la denuncia?

CASOLI. L'azione nei confronti di costui è proponibile dopo che sono scaduti i termini per proporre l'azione contro chi ha causato il danno.

MAZZOLA. Io invece sono d'accordo con l'emendamento presentato dalla senatrice Tossi Brutti in quanto sono dell'avviso che vada specificato cosa debba intendersi per ritardo.

PRESIDENTE. Se precisassimo che si tratta del ritardo di cui al comma 3, cioè dei soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia e non di coloro che hanno commesso il fatto, allora anch'io sarei favorevole all'emendamento Tossi Brutti. La mia preoccupazione è che tale previsione si possa estendere anche all'autore del fatto.

TOSSI BRUTTI. Per ora mi sono limitata ad illustrare l'emendamento, mi riservo comunque, in sede di votazione, di presentare eventualmente una sua riformulazione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 3.4 e 3.5, tra loro strettamente connessi. Il comma 4, di cui si paventa l'incostituzionalità, estende la disciplina della responsabilità contabile a quei pubblici dipendenti che, distaccati presso un organo diverso dalla loro amministrazione di origine, determinano un danno erariale, di cui sino ad oggi non rispondevano perchè mancava il rapporto di servizio. Noi sappiamo infatti che vi sono numerosi soggetti che rappresentano la propria amministrazione presso organismi diversi e quindi con tale comma si tende a colpire gli autori dei danni erariali provocati non presso l'amministrazione di appartenenza, ma presso quella in cui costoro prestano effettivamente servizio.

Ebbene, in ragione della relazione che svolsi sui disegni di legge n. 268 e n. 279, relativi alla istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti, e per dare attuazione a quanto mi ero ripromesso di fare in quella sede, mi sono permesso di presentare l'emendamento 3.5 che mira a colpire, attraverso la Corte dei conti, le persone che recano danno allo Stato a prescindere dal fatto che siano soggetti pubblici o privati.

PRESIDENTE. C'è una sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione che ha stabilito che la Corte dei conti non ha giurisdizione

nei confronti dell'IRI, perchè una volta che i soldi sono usciti dal fondo di dotazione debbono considerarsi denaro privato, quindi con una responsabilità dinanzi al giudice civile.

Senatore Saporito, con il suo emendamento lei prevede che anche in questo caso vi dovrà essere una responsabilità contabile.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Apparentemente l'emendamento 3.5 può sembrare punitivo e persecutorio, ma non è così. Ho già detto che tale responsabilità si estende anche agli amministratori degli enti pubblici economici e ad altri soggetti che ricevono soldi dallo Stato, da enti pubblici o dalla Comunità europea per opere di pubblico interesse. Se un consorzio di aziende riceve un determinato contributo dallo Stato o dalla CEE e non realizza alcuna opera pubblica, non possiamo far nulla anche se si tratta di soldi pubblici. Io voglio colpire tali enti!

Il Presidente noterà e apprezzerà che non ho volutamente inserito gli enti pubblici economici e le società a partecipazione pubblica perchè non vorrei con un emendamento frapporre ostacoli all'attuale processo di privatizzazione. Infatti, nessun privato acquisterebbe il 51 per cento di una società pubblica, se dovesse rispondere anche davanti alla Corte dei conti!

Di conseguenza, lo ripeto, per non mettere bastoni fra le ruote al processo di privatizzazione in atto non ho inserito le società a partecipazione pubblica, ma solo quelle che ricevono soldi dallo Stato e da enti pubblici diretti a realizzare opere pubbliche.

TOSSI BRUTTI. Bisogna vedere chi ha il corrispondente dovere di denuncia: chi riceve sovvenzioni e finanziamenti diretti per la realizzazione di opere pubbliche? Chiunque può ricevere questi finanziamenti, ma chi ha il dovere di denunciare un determinato fatto alla Corte del conti?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il comune che ha appaltato un'opera pubblica.

PRESIDENTE. È la Corte dei conti che diventa unico giudice del maneggio del denaro.

TOSSI BRUTTI. L'idea è giusta, ma non bisogna creare confusione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 3, non vorrei intervenire sulle interessanti osservazioni che sono state qui addotte; in linea di massima le condivido con le integrazioni suggerite dalla senatrice Tossi Brutti con l'emendamento 3.1 e dal senatore Mazzola con l'emendamento 3.7. Infatti, con la prima proposta modificativa si vogliono sollecitare i revisori dei conti a fare il loro dovere entro un anno.

L'emendamento 3.4 concerne un'estensione del passato. Chiedo scusa se cito la dottrina francese del prolungamento della responsabilità.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei alcune informazioni. L'emendamento 3.5, presentato dal relatore, è sostanzialmente improduttivo di effetti, perchè, in pratica, l'ente pubblico economico non esiste più. Infatti, se dovessi elencare gli enti pubblici economici, non arriverei a dieci. Ad esempio, vi è l'Ente poste che e stato trasformato in ente pubblico per tre anni, dopo di che diventerà una società per azioni. Gli altri enti pubblici economici sono pressochè scomparsi.

Ho l'impressione che anche le compagnie di giro teatrali ed i circhi verranno sottoposti al regime di responsabilità per danno erariale, perchè il fondo unico per lo spettacolo serve al finanziamento del mondo dello spettacolo e della cultura.

Non do alcuna definizione della responsabilità contabile, perchè si tratta di una responsabilità civile interna alla Pubblica amministrazione.

TOSSI BRUTTI. Mi chiedo se sia necessaria la qualifica di dipendente pubblico per essere assoggettati a tale giudizio.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Si tratta di un elemento soggettivo. Questo emendamento mi lascia perplesso per il carattere limitato della sua prima parte, perchè ci si riferisce ad un tipo in via di estinzione. Vi immaginate cosa potrà accadere in futuro ad una società sportiva?

PRESIDENTE. Bisogna limitarsi ad una concessionaria per opere di interesse pubblico; non credo che il teatro possegga tale requisito.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Anche lo spettacolo ha un interesse pubblico, perchè altrimenti non vi sarebbe alcuna sovvenzione da parte dello Stato. Lo stesso vale per le federazioni sportive, le compagnie di giro, i circhi e i teatri.

PRESIDENTE. L'idea è buona ma va affinata.

CASSESE, *ministro per la funzione pubblica*. Io la trovo sbagliata e, quindi, propongo di eliminare la disposizione.

PELLEGRINO. Signor Presidente, le perplessità sollevate dal Ministro sono fondatissime, soprattutto alla stregua della giurisprudenza della Corte dei conti che sindaca la responsabilità delle scelte. Come si fa ad estendere quest'ultima ad enti, sia pure sovvenzionati, legati alla logica gestionale dell'impresa? In tal caso, avremmo un'estensione della responsabilità impropria, con la tendenza ad attribuire, se non si tiene ferma tale condizione, una responsabilità – come ha detto il senatore Mazzola –, innescando quindi un altro elemento di confusione ed una duplicità di controlli.

TOSSI BRUTTI. Così facendo si creeranno dei conflitti!

PRESIDENTE. All'articolo 4 non sono stati presentati emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame dell'emendamento, tendente ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 4-*bis*.

1. L'articolo 30 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, è sostituito dal seguente:

"Art. 30. – *1*. Quando la relazione sul conto concluda per il discarico del contabile il Presidente emette decreto di approvazione del conto. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Quando invece la relazione concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti interlocutori o definitivi, il Presidente ne ordina la comunicazione al procuratore regionale e fissa con ordinanza l'udienza per la discussione del giudizio di conto. Copia dell'ordinanza con l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del relatore è notificata entro i termini di legge all'agente contabile".

2. Gli articoli 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, sono abrogati».

4.0.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, si tratta di un emendamento concernente il giudizio di conto. Il Ministro ricorderà che avevamo già presentato un emendamento a questo articolo. Si è trattato sempre di una disposizione normativa ripresa totalmente da un disegno di legge approvato nella scorsa legislatura da questo ramo del Parlamento e che il disegno di legge n. 268, d'iniziativa del senatore Murmura, aveva integralmente recepito.

Ci fu chiesto, mi pare proprio da lei, signor Ministro, ma anche da alcuni membri della Corte del conti, perchè volessimo stravolgere tutto il giudizio di conto dato che quella norma effettivamente ne riformava, anche se solo terminologicamente, l'intero impianto. Con l'emendamento 4.0.1, mi sono proposta dunque di realizzare una semplificazione del giudizio di conto, all'interno però delle norme già esistenti, lasciando cioè sostanzialmente inalterato l'*iter* procedurale previsto, ma snellendone i passaggi.

Attualmente – come i colleghi sanno – è previsto il giudizio di conto necessario, la cui procedura è la seguente: quando i conti vengono depositati, viene nominato un relatore che presenta una relazione nella quale conclude o per il discarico del contabile o per la sua condanna o per l'adozione di provvedimenti interlocutori. Questa relazione viene trasmessa al presidente, il quale, a sua volta, la trasmette al procuratore che deve pronunciarsi in proposito. Ora, se vi è dissenso tra il giudizio del relatore e quello del procuratore, bisogna comunque fissare l'udienza anche nel caso in cui il relatore concluda per il discarico del contabile.

Ebbene, tutto questo impianto è estremamente farraginoso e pertanto il mio emendamento prevede, fermo restando questo *iter* procedurale, che quando la relazione concluda per il discarico del contabile, il presidente emette decreto di approvazione del conto; quando invece concluda per la condanna del contabile o per l'adozione di altri provvedimenti, il presidente ne ordina la comunicazione al procuratore regionale e fissa contemporaneamente l'udienza per la discussione del giudizio di conto. Inoltre, l'emendamento stabilisce un adempimento estremamente importante e cioè che ciascuno di questi due passaggi venga notificato all'agente contabile. Questa nuova procedura comporta la soppressione degli articoli 31, 32 e 33 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

PRESIDENTE. Comunico che sugli emendamenti presentati sino alla data di ieri, la Commissione bilancio ha espresso il proprio nulla osta, mentre su quelli trasmessi nella giornata odierna non si è ancora pronunciata.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Norme in materia di controlli della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti generali di indirizzo, atti di programmazione comportanti spese;

d) provvedimenti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;

e) atti generali attuativi di norme comunitarie;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti che disciplinano l'esercizio di funzioni pubbliche autoritative relative ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) decreti che approvano contratti dei Ministeri, attivi, di qualunque importo, o passivi, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione degli appalti d'opera, ovvero al maggior valore stabilito con successivo regolamento governativo, anche per singole categorie o tipologie di contratti;

i) decreti ministeriali di variazione del bilancio, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre

temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono esecutivi se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. L'esecutività è sospesa se nel termine suddetto la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi del giudizio; in tal caso il provvedimento diventa esecutivo se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione.

3. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1, ammessi a visto di legittimità dalla Corte dei conti, sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove di essi non sia prevista la pubblicazione per esteso.

4. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

5. La Corte dei conti esercita il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio, verificando la legittimità e la regolarità dei conti, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo.

6. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo sulla gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi statali di principio e di programma.

7. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

8. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

9. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Può richiedere alle ammini-

strazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, nè dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva la disciplina in materia di controlli successivi previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.
(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)

1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

f) autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

h) decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire;

i) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

l) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

m) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei

conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo;

n) contratti di consulenza con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, e convenzioni con soggetti privati particolarmente qualificati di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo divengono efficaci se la Corte non ne dichiara la non conformità a legge nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se la Corte richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento diventa esecutivo se la Sezione del controllo non ne dichiari l'illegittimità o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo caso la Sezione del controllo si pronuncia definitivamente nei trenta giorni successivi dal ricevimento degli elementi da essa richiesti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

3. Le Sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione; può altresì pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti delle amministrazioni dello Stato. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive

modificazioni ed integrazioni, nonchè, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 del precedente articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la Sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla Sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temperaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla Sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

7.10 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* i decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo e passivi, di importo superiore al

valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire».

7.8 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 1, lettera l), *dopo le parole:* «Presidente del Consiglio» *inserire le seguenti:* «anche su iniziativa dei Presidenti delle Camere».

7.6 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «sulle gestioni fuori bilancio» *inserire le seguenti:* «e sui fondi di provenienza comunitaria».

7.9 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «verificando la legittimità» *inserire le seguenti:* «degli atti di gestione».

7.1 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «Accerta, anche in base ad altri controlli», *inserire le seguenti:* «, valutando altresì eventuali comportamenti omissivi,».

7.3 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, dopo le parole: «azione amministrativa» *inserire le seguenti:* «anche con riferimento a singole fasi del procedimento».

7.5 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo. Conseguentemente dopo il medesimo comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. La Corte dei conti definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo. I magistrati assegnati al settore del controllo successivo operano secondo prefissati programmi che individuano aree ed oggetti del controllo; possono comunque temporaneamente discostarsene, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche».

7.7 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Corte ed agli organi elettivi le misure e i provvedimenti conseguenzialmente adottati».

7.4 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in base alle norme dei rispettivi regolamenti, possono chiedere in qualsiasi momento alla Corte dei conti informazioni, chiarimenti e documenti concernenti atti, procedimenti, settori di attività delle Amministrazioni statali e degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria».

7.2 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

Al comma 9, dopo le parole: «ne dà avviso all'organo generale di direzione» *aggiungere le seguenti:* «anche al fine dell'accertamento delle eventuali responsabilità».

7.5 TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 7.10 che mi sono permesso di presentare è integralmente sostitutivo dell'articolo 7 del testo governativo e tiene conto del dibattito che sull'argomento si è svolto in questa Commissione, nonchè dei pareri espressi nel corso delle audizioni formali dei rappresentanti della Corte dei conti ed ora anche del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali inviatoci poc'anzi, le cui osservazioni si appuntano prevalentemente proprio sull'articolo 7.

A questo proposito, il contrasto era sul passaggio rapido tra controllo preventivo e controllo successivo. Ebbene, mi sono permesso nel mio emendamento di indicare alcune aree e alcuni settori per i quali sono previsti i controlli preventivi, indicando peraltro dei limiti di categoria, di materia e precisando poi, nei commi successivi, alcune altre indicazioni.

Per quanto riguarda il mantenimento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, esso si esercita sui seguenti atti non aventi forza di legge: *a)* provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri; *b)* atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa; *c)* atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; *d)* provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*; *f)* autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi; *g)* provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; *h)* decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali, attivi, di qualunque importo, e passivi, di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi; provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire; *i)* decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di

assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi; *l)* atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro; *m)* atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo; *n)* contratti di consulenza con soggetti esterni alla Pubblica amministrazione esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, e convenzioni con soggetti privati particolarmente qualificati di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470.

Il comma 2 affronta il problema dell'entrata in efficacia di questi atti e dell'interruzione dei termini allorchè la Corte richieda chiarimenti o elementi integrativi del giudizio.

Il comma 3 stabilisce invece che le Sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato.

Con il comma 4 si prevede che la Corte svolga, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonchè sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonchè il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione.

Il successivo comma 5 stabilisce che nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma. Spero che con questa formulazione possa essere recuperata gran parte delle osservazioni fatte dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il comma 6 prevede una relazione annuale della Corte dei conti al Parlamento e ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito, mentre il comma 7 fa salve le norme di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni.

Il comma 8 affronta invece il tema del rapporto intercorrente fra le pubbliche amministrazioni e gli organi di controllo, su cui non mi dilungo oltre.

Il comma 9 prevede che, per l'esercizio delle funzioni di controllo, si applichino, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico della legge sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

La rimanente parte dell'emendamento 7.10 recita: «10. La Sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato è presieduta dal Presidente della Corte dei conti ed è costituita dai presidenti di sezione preposti al coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai magistrati assegnati agli uffici di controllo. Essa delibera suddividendosi

in collegi di sette magistrati determinati annualmente con riferimento a tipologie del controllo, settori e materie».

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la Sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla Sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temperaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla Sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria».

Come è evidente, ho preso per base l'iniziale testo presentato dal Governo, ma l'ho integrato con aggiunte che, a mio avviso, vengono incontro alle esigenze più volte fatte presenti dai rappresentanti della Corte dei conti, in un armonizzato contesto tra controllo preventivo e successivo.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, ci troviamo in presenza dell'emendamento 7.10, presentato dal relatore, che ha un suo carattere integrativo.

Dico subito che concordo su alcuni punti – per cui contestualmente illustrerò anche gli emendamenti da me presentati all'articolo –, mentre su altri punti non sono d'accordo perchè li ritengo inutili in quanto sono già regolati altrove.

Alla lettera *b)* del comma 1 dell'emendamento 7.10 presentato dal relatore vengono presi in considerazione una serie di atti aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, che, se non vado errato, sono già assoggettati al controllo della Corte dei conti in maniera più diretta e ragionata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Non credo che tale disposizione debba essere ripetuta.

Ciò fa venir meno l'ultima parte della lettera *d)* e cioè la dizione «ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*».

Signor Ministro, non mi trovo poi d'accordo con la lettera *h)*, laddove si parla di «decreti che approvano contratti delle amministrazioni statali... di importo superiore al valore in ECU stabilito per l'applicazione delle procedure comunitarie per gli appalti di opere pubbliche, forniture e servizi».

Signor Ministro, con tale norma lo stesso controllato stabilisce l'importo per il quale vuole essere sottoposto a controlli. Tale disposizione non è opportuna e credo che essa debba essere soppressa anche per una questione di eleganza.

Non ho nulla in contrario a che venga approvata la seconda parte della lettera *h)*, dove si afferma: «provvedimenti che concedono, a carico del bilancio dello Stato, contributi, sovvenzioni ed altre

provvidenze di importo superiore a 300 milioni di lire». In fondo, si tratta di vedere se i contratti attivi sono di un certo importo e tutto sommato anche questo provvedimento potrebbe essere soggetto ad un controllo preventivo.

Non comprendo poi la lettera *l)*, perchè quali sono gli «atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro»? Senatore Saporito, sono quelli in cui vi è un contrasto tra dirigenti, ma non vorrei che questa diventasse una categoria infinita, ripristinando una miriade di atti assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti. Quindi, trovo incomprensibile il fondamento di tale disposizione e pericolosi questi atti, perchè potrebbero diventare un universo a sè.

La lettera *m)* prende in considerazione quegli «atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo». Sinceramente preferisco la dizione contenuta nella lettera *l)* del comma 1 dell'articolo 7 dell'originario testo governativo che prende in considerazione «atti di notevole rilievo finanziario che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda alla Corte dei conti di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo nel caso di carenze settoriali dei controlli interni segnalate dalla Corte dei conti nelle relazioni di cui al comma 7».

Inoltre, poichè ci si riferisce ad atti che emergono nelle relazioni che la Corte dei conti invia almeno annualmente al Parlamento e ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito, non si può affermare che questi debbono e possono essere sottoposti al Parlamento, proprio perchè derivanti dal controllo che la Corte dei conti esercita sulle Camere.

Signor Ministro, lei si ricorderà che il primo emendamento parlava di atti del Presidente della Camera, ma poi un'opportuna riflessione successiva ha suggerito di instaurare rapporti diretti tra rappresentanti della Camera e Corte dei conti, per quanto concerne il potere di chiedere temporaneamente a quest'ultima il controllo preventivo su taluni atti.

Con l'emendamento 7.6, propongo di inserire dopo le parole: «Presidente del Consiglio» le seguenti: «anche su iniziativa dei Presidenti delle Camere», il che dà la possibilità alle varie Commissioni di esaminare la relazione inviata dalla Corte dei conti e di riferire ai Presidenti delle rispettive Camere, di modo che questi possono invitare il Presidente del Consiglio dei ministri a chiedere un controllo preventivo, nel rispetto dell'originaria disposizione suggerita dallo stesso Governo.

Il comma 2 dell'emendamento 7.10, presentato dal relatore, afferma delle cose inutili, perchè parla di termine «interrotto», mentre esso dovrebbe considerarsi «sospeso». Inoltre, la Corte dei conti ha un termine integrale per il riesame di questi atti; per certi aspetti è inutile mentre per altri viene seguita una procedura che, a mio giudizio, è troppo rigida. In sostanza, mi sembra che da questo punto di vista sia più aderente allo spirito della riforma che si vuole varare il comma 2 dell'articolo 7 del disegno di legge n. 1656,

d'iniziativa governativa. Tuttavia, la questione dovrebbe essere approfondita.

Vi è poi l'emendamento 7.7, da me presentato insieme alla collega D'Alessandro Prisco, che vorrei subito illustrare e che concerne il controllo successivo di gestione da parte della Corte dei conti.

Tale emendamento tende a sopprimere l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 7 e ad inserire, dopo il comma 5, il seguente:

«5-*bis*. La Corte dei conti definisce annualmente i criteri di riferimento del controllo. I magistrati assegnati al settore del controllo successivo operano secondo prefissati programmi che individuano aree ed oggetti del controllo; possono comunque temporaneamente discostarsene, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche».

Il comma 5 dell'articolo 7 concerne il controllo successivo di gestione. In esso ci si riferisce alla legittimità dei conti, che ritengo definizione impropria; in realtà penso che il Governo intendesse riferirsi alla legittimità «degli atti di gestione» con controllo successivo: proprio all'inserimento di questa specificazione è volto il mio emendamento 7.1. In conformità con quanto previsto dall'emendamento sostitutivo 7.10 presentato dal relatore, riterrei opportuno introdurre un controllo di legittimità successivo sulla gestione dei conti di provenienza comunitaria: mi sembra sia una questione opportuna, dopo tutto quello che è successo in proposito.

L'emendamento 7.3 viene incontro ad un'esigenza più volte rilevata; si riferisce sempre al comma 5 e concerne la valutazione nel caso di controllo di gestione successivo e ai fini della rispondenza «... dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge...», ma con la valutazione anche di eventuali comportamenti omissivi. Il Governo ha inserito nel testo un inciso che recepisce una nostra indicazione: «... Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, ...»; propongo qui di aggiungere: «... valutando, altresì, eventuali comportamenti omissivi...». Questo per scongiurare il rischio che non venga preso in considerazione il comportamento omissivo del pubblico amministratore, che in realtà è altrettanto grave – se non addirittura di più – del comportamento irregolare.

Vi è poi, sempre sul controllo di gestione, la questione relativa ai criteri di riferimento e di controllo. L'ultimo periodo del comma 4 dell'emendamento 7.10 del relatore, recepisce un'idea che riteniamo interessante: si fa infatti riferimento ad obiettivi in base ai quali «La Corte definisce annualmente i programmi ed i criteri di riferimento del controllo». L'avevamo già sostenuto anche noi: il Governo ha colto il suggerimento e l'ha inserito nel testo. Ma a mio giudizio questo non basta: è necessario che i magistrati assegnati al settore del controllo successivo operino in base a programmi, perchè altrimenti potremmo scadere in un'ampia forma di discrezionalità, in un «caso per caso» che non ha rigore. Questo emendamento è sostanzialmente recepito anche dal succitato emendamento Saporito, ma a mio giudizio è posto in una sede impropria: lo inserirei invece nel punto specificato, nella formula che abbiamo indicato con l'emendamento 7.7, accettando anche il

suggerimento del relatore che, sempre nel suo emendamento 7.10, al comma 12, afferma che: «I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedano tempestivi accertamenti e verifiche,...». L'emendamento risponde a tutte le esigenze poste in rilievo dall'emendamento Saporito, in una formulazione più organica.

L'ultimo periodo del comma 6 dell'emendamento 7.10 recita: «Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi...» (ricordo che si tratta del Parlamento e dei Consigli regionali, cui viene inviata la relazione) «... le misure conseguenzialmente adottate». Con l'emendamento 7.4 abbiamo previsto una formula più stringente: «Le amministrazioni sono tenute a comunicare tempestivamente alla Corte ed agli organi elettivi le misure e i provvedimenti conseguenzialmente adottati». Il testo dell'emendamento prevede un «comunicano», che non mi sembra adatto, perchè non prevede il fattore «tempestività». L'emendamento 7.2 è teso ad inserire un comma 5-*bis*, e in pratica riporta una parte del Regolamento del Senato. È teso a rendere operante il principio che abbiamo previsto, e che sostanzialmente non viene mai applicato, in base al quale si intende mettere in comunicazione, sotto il profilo informativo, la Corte con il Parlamento.

Nell'emendamento 7.10, del senatore Saporito, vengono riportati ai commi 9, 10, 11 e 12 disposizioni che riguardano le forme organizzative della sezione di controllo, in vista di futuri ampliamenti dei compiti da svolgere. Credo che tale questione vada bene esaminata, ed è forse prematuro farlo ora, perchè gli stessi operatori del settore che hanno segnalato l'opportunità di questi inserimenti si rendono conto che non sono essenziali e possono benissimo essere eliminati per non ampliare troppo il contenuto del provvedimento e per non fare passi affrettati. È necessario, infatti, esaminare attentamente cosa demandare all'organizzazione interna e cosa invece dovrà essere modificato con norma di legge, nel rispetto dell'autonomia della Corte dei conti. L'esame richiesto in questa sede sarebbe troppo lungo, e probabilmente non ci consentirebbe di proseguire in maniera celere l'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA